

ASSOCIAZIONE PLACE OF PEACE

Sede legale in Cava de' Tirreni (SA), CAP 84013, Via Giuseppe
Pellegrino 64/66
Codice fiscale 95197430655

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI MODIFICA DELLO STATUTO

Il giorno 1° dicembre 2025 alle ore 11, presso la propria sede, si è riunita in seconda convocazione l'assemblea straordinaria dell'associazione, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) approvazione di un nuovo statuto associativo;
- 2) varie ed eventuali.

Di tutti i punti all'ordine del giorno è stata data notizia con la convocazione e si è provveduto all'invio di tutti gli allegati utili alle discussioni e votazioni assembleari.

Assume la presidenza dell'assemblea Marianna Capuano che propone come segretario verbalizzante Maurizio Santucci che accetta.

Il presidente rileva che l'assemblea straordinaria è stata regolarmente convocata e che il numero delle persone presenti corrisponde a quello richiesto dallo Statuto per la validità dell'assemblea straordinaria di seconda convocazione.

Il presidente constata e fa constatare la validità dell'assemblea per deliberare sull'ordine del giorno.

Il presidente dichiara aperta la seduta.

1) Modifica dello statuto associativo.

Sul primo punto all'ordine del giorno prende la parola Marianna Apicella la quale illustra all'assemblea la volontà di adeguare lo Statuto dell'Associazione al d.lgs. 117/17, affinché l'ente possa iscriversi al Registro Unico del Terzo settore come "ETS atipico" ovvero che rientra nella categoria più ampia degli "altri enti del terzo settore".

Al termine della presentazione il Presidente propone di non modificare semplicemente lo statuto per non rischiare di non inserire alcune previsioni inderogabili per un ente del Terzo settore oppure di lasciare all'interno dello statuto previsioni in contrasto con i principi del Codice del Terzo Settore, ma propone l'approvazione di un nuovo statuto adeguato al d.lgs. 117/17.

Segue la lettura integrale del nuovo statuto proposto.

Al termine della discussione il presidente dichiara aperta la votazione per l'approvazione del nuovo statuto associativo così come illustrato.

L'assemblea all'unanimità delibera relativamente al primo punto di approvare il nuovo statuto associativo posto in Allegato A al presente verbale.

Si conferisce incarico al presidente di provvedere alla registrazione dello stesso, unitamente al presente verbale, presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di Salerno e di fare richiesta di iscrizione al registro unico nazionale del Terzo settore.

Si autorizza il presidente ad apportare ogni variazione statutaria, che non comporti esigenza di una decisione assembleare, richiesta dagli uffici del RUNTS per adeguare lo statuto al d.lgs. 117/17 per il perfezionamento dell'iscrizione.

2) varie ed eventuali.

Esaurito così l'ordine del giorno, null'altro essendoci da deliberare, il presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 12.20 dello stesso giorno dopo aver chiesto se vi siano rettifiche o interventi di qualsiasi tipo.

Non intervenendo nessuno, sottoscrive il presente verbale unitamente al segretario verbalizzante e ne dispone l'inserimento nel Libro dei verbali delle assemblee.

Cava de' Tirreni, 1° dicembre 2025

il Segretario

Maurizio Santucci

il Presidente

Marianna Capuano



**AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI SALERNO**

€ 200,00 al N° 1436

Registra Registrato

Serie D18

02/12/2025



“ASSOCIAZIONE PLACE OF PEACE ETS”

117/2017, l'Associazione denominata "ASSOCIAZIONE PLACE OF PEACE"

efficacia con l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore (Runts).

Pellegrino 64/66 ed ha durata a tempo indeterminato.

amministrative, sezioni locali.

intendersi quale modifica del presente Statuto.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi,

riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e

collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di

recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione

delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 4) L'Associazione svolge attività di interesse generale per il perseguimento,

senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione ha come scopo il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di

utilità sociale mediante lo svolgimento di attività di interesse generale (ex. Art. 5



Dlgs. 117/2017) aventi ad oggetto:

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

l) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni.

Nel perseguire tali finalità e scopi istituzionali l'associazione intende svolgere le seguenti attività:

- come principale attività l'Associazione mira alla promozione artistica, sociale e culturale del territorio, organizzando incontri guidati da esperti dei vari settori al fine di informare ed accrescere le conoscenze degli associati e dei loro familiari, in ambito di arte, cultura ed alimentazione; mediante anche esposizioni fotografiche, proiezioni di film e presentazioni di libri;
- attraverso l'organizzazione di escursioni l'associazione mira ad accrescere la persona umana sotto tale profilo, anche con presenza di personale qualificato che funga da guida per i fruitori; è di particolar importanza per l'Associazione sensibilizzare gli associati ed i loro familiari ai valori etici e morali, per la tutela dell'ambiente e del paesaggio, attraverso la pratica di escursioni turistiche che non deturpino e non perturbino l'ambiente locale; anzi con esse l'associazione intende favorire l'economia circolare dei luoghi visitati accrescendo e nutrendo il concetto di identità come appartenenza ad una comunità locale, le attività promosse avranno come destinazione principale aree rurali e non, proponendo itinerari della regione Campania e su tutto il territorio nazionale;
- in collaborazione con l'Istituto di cultura italiana di Addis Abeba l'associazione organizza ed ospita i soggiorni per i giovani studenti e ricercatori Etiopi, vincitori dei concorsi per la formazione universitaria e post-universitaria, internazionali. L'associazione organizzerà con gli studenti internazionali conferenze ed incontri per il pubblico locale, al fine di dare nuove possibilità d'incontri e scambi con culture e conoscenze diverse;
- agli associati ed ai loro familiari sono proposte attività e laboratori di formazione, nello specifico di attività artigianali come ceramica, lavorazione del vetro e della

pelle, laboratori di cosmesi per la produzione di creme e saponi per uso personale, corsi di cucito; tali laboratori sono promossi come attività tese alla riqualifica degli associati al fine di trovare e conoscere anche nuove occasioni lavorative;

- un'altra attività associativa è quella di riprodurre alcuni esempi di agricoltura sociale già sperimentati in Francia, in cui l'associazione offre la possibilità di coltivare un terreno in maniera collettiva e sociale e vendendo poi i prodotti ai soci, a prezzi equi; questo tipo di agricoltura volto a disoccupati, pensionati o bambini, gruppi scolastici per attività ludiche, favorisce il benessere comune, dato dall'esperienza e dal contatto con la natura ed all'aria aperta; esperti dell'associazione si offrono come guida per la pratica agricola, per l'individuazione del terreno e della sua gestione; l'attenzione è quindi inevitabilmente portata anche agli aspetti green del nostro quotidiano, al rispetto e alla tutela dell'ambiente sensibilizzando il pubblico e gli associati che ne aderiranno, con iniziative agricole in sede ed attività itineranti; in collaborazione con le verità locali già esistenti ed altre associazioni culturali, quindi lo scopo più grande di "Place of Peace" è quello di valorizzare il nostro patrimonio culturale, dalla produzione artigianale a quella agricola, lavorando sulla consapevolezza di un pubblico più giovane, fino alla promozione delle nostre produzioni locali;
- sostenere alcune comunità dei Paesi in via di sviluppo proponendo ai propri associati manufatti a prezzi equi per il sostegno dell'economia locale in via di sviluppo; nello specifico, a seguito di diversi soggiorni in Etiopia per un lavoro di

fotografa per il British Museum, la presidente Marianna Capuano ha stretto contatti con giovani produttori di tessuti in cotone, istaurando rapporti di fiducia e collaborazione ed introducendoli al mondo associativo e di scambio internazionale.

Ciò esposto rappresentano le attività principali che l'associazione intende svolgere e che sono direttamente collegate alle attività di "interesse generale ex art. 5 del Dlgs 117/2017" individuate dall'associazione, inoltre ulteriori attività strettamente connesse agli scopi istituzionali saranno:

- contribuire allo sviluppo artistico, culturale e civile dei cittadini e alla sempre più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani, nonché alla pratica e alla difesa delle libertà civili, individuali e collettive;

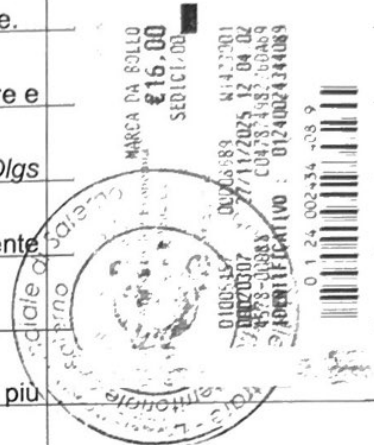
stimolare lo spirito d'amicizia e di solidarietà fra tutti i Cittadini;

gestire e possedere, prendere o dare in locazione qualsiasi tipo di impianto sia immobile che mobile, fare accordi con altre associazioni o terzi in genere, nonché trasferire la propria sede od aprire sedi secondarie in Italia o all'estero, potrà, inoltre, compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente;

- organizzare eventi, laboratori, fiere e mercati, conferenze, workshop, corsi di formazione, degustazioni, concorsi, incontri con la stampa, convegni rivolti alla realizzazione dei propri scopi istituzionali e sociali;

- affiancare con le proprie attività istituzionali Enti, Istituzioni ed altre associazioni e realtà del terzo settore che abbiano fini in armonia con i propri;

- compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare per il miglior raggiungimento dei propri scopi istituzionali;



L'Associazione potrà esercitare **attività diverse** da quelle descritte in precedenza a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra identificate, secondo criteri e limiti definiti dall'apposito decreto ministeriale di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni. Il Consiglio Direttivo è tenuto ad individuare tali "attività diverse".

ART. 5) L'associazione può avvalersi di attività di volontariato e/o di lavoro retribuito da parte di soci e terzi nei limiti e nelle forme previste dal D.Lg. n. 117/2017 ed in genere da quanto stabilito dalla legge in tema di associazioni.

ART. 6) Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche, le associazioni ed enti del terzo settore o senza scopo di lucro (nei limiti di legge), che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo dei fini di solidarietà sociale previsti dal presente Statuto e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a. condividere gli scopi e la finalità dell'Associazione;
- b. accettare il presente Statuto ed i Regolamenti Interni.

La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

ART. 7) Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo. Lo status di "associato" (di seguito anche definito "socio"), una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 10. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell'Associazione.

Tutti gli associati regolarmente iscritti, possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Il diritto di voto degli associati minorenni è attribuito ex lege agli esercenti la responsabilità genitoriale sull'associato minore d'età.

ART. 8) Per essere ammessi a socio è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

- a. indicare nome e cognome, o denominazione per le persone giuridiche, luogo e data di nascita, luogo di residenza;
- b. dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

È compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda.

In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi sessanta giorni, all'organo Assembleare, secondo quanto previsto dagli artt. 23 co.3 e 25 co. 1 lett. e) del Dlgs. 117/2017.

ART. 9) I soci, sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, ed all'osservanza dello Statuto, e delle deliberazioni prese dagli organi sociali. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. È comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a

quelli ordinari.

ART. 10) Lo status di socio si perde per recesso, dimissioni, morosità o esclusione. I

soci sono espulsi per i seguenti motivi:

a. quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti

Interni, o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;

b. quando si rendano morosi del pagamento della tessera e delle quote sociali. La

morosità viene stabilita dal Consiglio Direttivo nei confronti di quei soci che

risultino inadempienti al versamento della quota associativa o d'ingresso; quando,

in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione ovvero

assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione

o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome.

Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 11) Gli organi dell'Associazione sono:

➤ L'Assemblea dei Soci;

➤ Il Consiglio Direttivo;

➤ Il Presidente;

➤ L'Organo di Controllo;

➤ L'Organo di Revisione.

ART. 12) L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione.

All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto ad intervenire tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa.

All'assemblea ordinaria dei soci spettano i seguenti compiti:

- a. discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- b. eleggere e revocare i membri del consiglio direttivo e degli altri organi dell'associazione;
- c. approvare le linee generali del programma di attività dell'associazione;
- d. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- e. deliberare su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere;

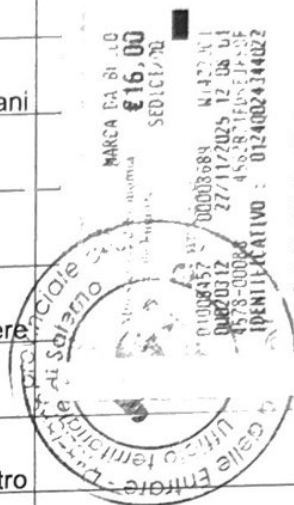
All'assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

- f. deliberare sullo scioglimento dell'associazione;
- g. deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata in forma scritta con qualunque mezzo (consegna brevi manu, lettera, e-mail, fax) purchè vi possa essere un riscontro scritto dell'avvenuta comunicazione, contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione.

ART. 13) L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Per motivi particolari il bilancio consuntivo può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata ogni qual volta il Presidente lo



ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) dei soci regolarmente iscritti o da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri oppure dall'Organo di Controllo.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e, in generale, il diritto di intervenire in Assemblea.

Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni.

ART. 14) Per la validità delle delibere assembleari, si fa riferimento all'art. 21 cod.

civ. L'assemblea ordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un

giorno di distanza dalla prima, la delibera è valida qualunque sia il numero dei soci

intervenuti. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro

associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto. L'assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, la delibera è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano a maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento

dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, si rinvia a quanto previsto dai successivi articoli 28 e 29.

ART. 15) Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, la votazione avviene a scrutinio segreto.

Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile.

ART. 16) Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di tre ad un massimo di nove consiglieri eletti dall'Assemblea fra i soci, e resta in carica per tre esercizi. I membri del Consiglio sono rieleggibili. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti; il consigliere così eletto rimane in carica fino alla successiva assemblea che può confermare la nomina. Nel caso in cui l'Assemblea dei soci non abbia provveduto ad individuare le relative cariche al momento delle elezioni, nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il VicePresidente, il Segretario e il Tesoriere.

ART. 17) Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

1. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti; le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

ART. 18) Il Consiglio Direttivo:

a. redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle

linee approvate dall'Assemblea degli associati;

b. cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

c. redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

d. stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;

e. nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed

emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;

f. delibera circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione

degli associati;

g. determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di

versamento;

h. svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

ART. 19) Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario

oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 (due terzi) dei membri e

comunque almeno una volta ogni tre mesi.

La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno

rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno otto giorni; in caso di urgenza

potrà essere convocato anche telefonicamente.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal Vice Presidente.

ART. 20) Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza

dell'Associazione e la firma sociale.

Egli presiede e convoca il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione

amministrativa ed economica dell'Associazione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al

Vicepresidente.

Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

ART. 21) Il Segretario cura l'attività amministrativa dell'associazione. Tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, consiglio direttivo, registro degli associati) e cura la corrispondenza dell'associazione.

Il Tesoriere tiene aggiornata la contabilità ed alla conservazione della relativa documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti dell'associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

ART. 22) L'Organo di Controllo, monocratico o collegiale, è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del Dlgs. 117/2017. Ai sensi dell'art. 2397 c.c. comma 2, il componente deve essere un revisore legale dei conti iscritto al relativo registro e, nel caso di organo di controllo collegiale, il predetto requisito deve essere posseduto da almeno uno dei componenti. L'organo di controllo, vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; vigila sull'adeguatezza



dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Dlgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

L'Organo di Revisione Legale dei Conti, è nominato nei casi previsti dall'art. 31 del Dlgs. 117/2017. È formato da un revisore legale dei conti iscritto al relativo registro.

ART. 23)

Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- a. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- b. eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;
- c. eventuali erogazioni, donazioni, lasciti.

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- a. dai contributi annuali e straordinari degli associati;
- b. dai contributi dei privati;
- c. dai contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- e. dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- f. da entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- g. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale.

artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque

finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

h. entrate derivante da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

i. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo sociale;

j. proventi derivanti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, anche mediante offerte di modico valore.

Art. 24) Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

ART. 25) Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo nonché il Libro dei soci all'Associazione.

I libri dell'Associazione sono consultabili al socio che ne faccia motivata istanza; le eventuali copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

ART. 26) Il bilancio dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere presentato dal Consiglio Direttivo entro il trentuno marzo dell'anno successivo, e approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci entro il 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il Bilancio, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione

patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.

ART. 27) Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

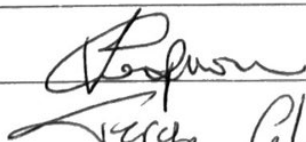
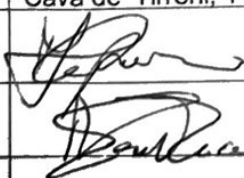
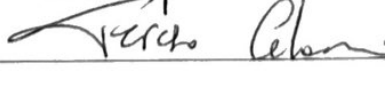
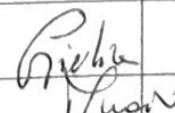
ART. 28) Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

ART. 29) In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi. In caso di estinzione o scioglimento, si segua quanto disposto dall'art. 9 del D.lgs. 117/2017.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altri enti del Terzo settore, altre associazioni operanti in analogo settore, o per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell'Associazione, acquisito, se obbligatorio per legge, il parere positivo dell'Ufficio di cui all'art 45, comma 1, del citato D.Lgs. 117/2017.

ART. 30) Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.

Cava de' Tirreni, 1° dicembre 2025



DIREZIONE PROVINCIALE DI: SALERNO

UFFICIO TERRITORIALE DI: SALERNO

Registrazione di Atto Privato

Il 02/12/2025, presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TE3, serie 3, numero 1434

data di stipula: 01/12/2025

ident.vo telematico: TE325L001434000RI per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: CPNMNN91LS2C361G

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr.	Descrizione del negozio
Negozi	
1	ATTO NON AVENTE PER OGGETTO PRESTAZIONI A CONTENUTO PATRIMONIALE

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

95197430655				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24